



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

SVILUPPO LAVORO ITALIA S.p.A.

Avviso pubblico

Progetto PUOI PLUS

Azione di sistema per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa
dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi

O.S. 2 - Migrazione legale/Integrazione (FAMI – Fondo Asilo Migrazione Integrazione)

O.S. ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi,
compresi i migranti (Fondo sociale europeo Plus FSE+)

CUP: I51B24000420006

FONDI DISPONIBILI: € 42.044.804,00

€ 13.825.256,00 a valere su FAMI – Fondo Asilo Migrazione Integrazione (2021-2027)

€ 28.219.548,00 a valere su Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

Avviso pubblicato il 9 dicembre 2024, disponibile in versione integrale sul sito web istituzionale
www.sviluppolavoroitalia.it nella sezione Opportunità



Allegati:

Modalità Operative

Allegato 1 - Domanda di partecipazione

Allegato 2 - Modulo Adesione Destinatario

Allegato 3 - Registro Attività Non Formative

Allegato 4 - Registro Attività Formative

Allegato 5 - Attestazione di presa in carico MSNA Comune/Prefettura

Allegato 6 - Attestazione Comune/Prefettura requisiti Giovane Migrante

Allegato 7 - Autocertificazione polizza INAIL

Allegato 8 - Autocertificazione polizza RCT

Allegato 9 - Anagrafica Soggetto Ospitante

Allegato 10 - Autocertificazione antimafia

Sommario

Premesse	4
Art. 1 - Doti finanziate.....	4
Art. 2 - Soggetti promotori	4
Art. 3 - Soggetti Ospitanti.....	5
Art. 4 - Destinatari	5
Art. 5 - Struttura del percorso, valore delle/dei misure/servizi e calcolo della dote individuale	5
Art. 6 - Presentazione delle domande di partecipazione.....	8
Art. 7 - Esame delle domande di partecipazione e pubblicazione elenchi degli idonei, non idonei e idonei con riserva	8
Art. 8 - Avvio delle attività	9
Art. 9 - Termini e modalità di presentazione della richiesta di nulla osta all'avvio del tirocinio	9
Art. 10 - Rilascio del nulla osta	9
Art. 11 - Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità	10
Art. 12 - Obblighi del Soggetto Promotore.....	10
Art. 13 - Obblighi del Soggetto Ospitante	12
Art. 14 - Condizioni per il riconoscimento del contributo.....	13
Art. 15 - Pagamento delle indennità di frequenza e dei contributi	14
Art. 16 - Responsabile del procedimento.....	16
Art. 17 - Foro competente.....	16
Art. 18 - Servizio di assistenza e informazioni	16
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 20 - Tenuta della Documentazione	16
Art. 21 - Condizioni di tutela della privacy	17
Art. 22 - Pubblicità	17
Art. 23 - Controlli e sanzioni	18
Art. 24 - Clausola di salvaguardia	18
Art. 25 - Riferimenti normativi	18

Premesse

La rilevanza e la complessità del fenomeno migratorio e delle relative istanze di inclusione sociale sono al centro dell'agenda politica e programmatica nazionale, europea e internazionale. Negli ultimi decenni, in Italia, il fenomeno migratorio e la presenza di una radicata comunità di cittadini stranieri presenti su tutto il territorio hanno assunto sempre maggiore importanza per il sistema. Al primo gennaio 2024, i titolari di un permesso di soggiorno per protezione presenti in Italia erano quasi 414mila, con un incremento rispetto all'anno precedente del 18%. Tra questi, quasi 174mila cittadini ucraini titolari della protezione temporanea, seguiti da pakistani, nigeriani e bangladesi, con quasi 30mila persone per ciascuna comunità.

La complessità e la dinamicità degli scenari impongono l'utilizzo di strumenti e risposte nuove, fortemente radicati su approcci olistici che consentano di affrontare efficacemente i due driver chiave del sistema, ovvero: 1. il rafforzamento del sistema di governance, intervenendo anche sul miglioramento del dialogo, della cooperazione, del coordinamento e dell'integrazione - a livello nazionale, regionale e locale - tra i soggetti istituzionali e non coinvolti nei diversi ambiti di competenza (formazione, lavoro, sociale, sanità, etc.) ai fini dell'inserimento socio-lavorativo dei migranti vulnerabili; 2. la valorizzazione della presa in carico multidimensionale e individualizzata delle persone migranti, per migliorarne l'inserimento al lavoro.

L'obiettivo generale dell'Azione di sistema è contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilità e di autonomia dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi (in seguito anche CPT), rafforzando la collaborazione - a livello nazionale, regionale e locale - tra gli attori pubblici e privati a vario titolo coinvolti nel processo del loro inserimento all'interno del tessuto sociale e lavorativo italiano. Per raggiungerlo, l'Azione di sistema finanzia anche percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti ai CPT. L'intervento, promuovendo un mercato del lavoro più efficiente, supporta anche la competitività del sistema produttivo del nostro Paese: i percorsi di politica attiva promossi, infatti, possono contribuire a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, sopperendo alle generali difficoltà delle imprese italiane di reperire personale, soprattutto rispetto a specifici settori e/o mansioni. In tal senso, l'iniziativa sostiene anche i processi di crescita del nostro sistema imprenditoriale, supportando percorsi di inserimento "positivo" dei destinatari.

Art. 1 - Doti finanziate

L'Avviso è destinato al finanziamento di 6.200 doti individuali per percorsi integrati per l'accesso nel mercato del lavoro, secondo quanto definito negli articoli successivi, ferma restando la possibilità di incrementare tale misura massima, ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili, per effetto di eventuali economie maturate. Le risorse complessive disponibili sono pari a € 42.044.804,00 a valere su Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)-PN Inclusione e lotta alla povertà e FAMI - Fondo Asilo Migrazione Integrazione (2021-2027).

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto attuatore dell'intervento e opera il trasferimento a terzi dei contributi per conto del Ministero del Lavoro, in virtù della Convenzione a valere su FAMI del 08/10/2024 approvata con decreto direttoriale n. 80 del 11 novembre 2024 registrato con i seguenti visti di regolarità amministrativo-contabile: dall'Ufficio Centrale di Bilancio al numero 174 in data 29 ottobre 2024 e dalla Corte dei conti al numero 2928 in data 20 novembre 2024, e della Convenzione sul PN Inclusione e lotta alla povertà del 08/10/2024 approvata con decreto di approvazione n. 79 dell'11 novembre 2024 registrato con i seguenti visti di regolarità amministrativo-contabile: dall'Ufficio Centrale di Bilancio al numero 175 in data 29 ottobre 2024 e dalla Corte dei conti al numero 2927 in data 20 novembre 2024.

Art. 2 - Soggetti promotori

Possono presentare domanda di partecipazione all'Avviso i soggetti pubblici e privati autorizzati all'intermediazione ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. oppure accreditati a livello nazionale all'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi dell'art 12, co. 2 e 3 del D. Lgs. 150/2015 nonché i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, purché riconosciuti dalle normative regionali e/o delle province autonome quali Soggetti Promotori di tirocini extracurricolari.

I Soggetti Promotori non possono coincidere, su uno stesso percorso, con i Soggetti Ospitanti i tirocini. È esclusa ogni attribuzione economica per i Soggetti Promotori che abbiano natura pubblica.

Art. 3 - Soggetti Ospitanti

Sono Soggetti Ospitanti tutti i datori di lavoro di natura pubblica o privata provvisti dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, che possano ospitare tirocinanti ed abbiano almeno una sede operativa nel territorio nazionale.

Fermo restando quanto stabilito in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi dalla normativa regionale e salvo diversi accordi con le organizzazioni sindacali, il Soggetto Ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa, né procedure concorsuali.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il Soggetto Ospitante prevede nel Progetto Formativo Individuale (PFI) attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi o nelle altre ulteriori ipotesi previste dalla normativa.

La sede legale e di realizzazione del tirocinio deve essere situata sul territorio nazionale.

È esclusa ogni attribuzione economica per i Soggetti Ospitanti che abbiano natura pubblica.

Art. 4 - Destinatari

A pena di inammissibilità, l'intervento è rivolto cittadini di Paesi terzi o apolidi che, alla data del rilascio del nulla osta di cui all'art. 9, posseggono i seguenti requisiti:

- titolari di protezione internazionale, temporanea e speciale;
- richiedenti asilo;
- apolidi riconosciuti;
- vittime di tratta e/o grave sfruttamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo e/o violenza di genere;
- Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in fase di transizione verso l'età adulta, che abbiano compiuto 16 anni di età e assolto l'obbligo scolastico;
- Giovani Migranti (GM) che non abbiano compiuto 24 anni d'età purché entrati in Italia o riconosciuti successivamente all'ingresso come minori non accompagnati, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Tutti i destinatari devono essere in condizione di inoccupazione o disoccupazione.

Su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. potrà riservare quote delle doti messe a bando a determinate categorie di destinatari e/o soggetti promotori e/o soggetti ospitanti, definendo con successivi avvisi ad hoc il numero di quote riservate, i termini e le procedure per l'inserimento nei relativi percorsi.

I Destinatari dei percorsi non potranno partecipare contemporaneamente ad altri percorsi di politica attiva che prevedano il riconoscimento di indennità economiche, né partecipare più di una volta ai percorsi di cui al presente Avviso.

Art. 5 - Struttura del percorso, valore delle/dei misure/servizi e calcolo della dote individuale

I Percorsi integrati sono articolati nelle seguenti Misure/Servizi:

- **A1 Accoglienza** - Individuazione del potenziale destinatario, anche tramite raccordo con la rete dell'accoglienza e dell'integrazione sociale e lavorativa. Presentazione del percorso di inserimento socio-lavorativo, fornendo informazioni sulle misure/servizi previsti dalla dote individuale e sull'opportunità di fruire del servizio di individuazione delle competenze ai sensi dell'art. 8 del D.M. 115 del 9 luglio 2024. Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. Attività in carico ad operatori del Soggetto Promotore;
- **A2 - Presa in carico (4 ore)**: Valutazione dei bisogni del destinatario e condivisione del percorso. Accompagnamento nella procedura per la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e del Patto di Servizio presso i servizi competenti, o per l'acquisizione dei documenti necessari alla

partecipazione. Attività in carico ad operatori del Soggetto Promotore;

- **A3 Orientamento specialistico (16 ore):** Esplorazione dell'esperienza di vita del destinatario per costruire un percorso personalizzato per l'inserimento nel mercato del lavoro, valorizzando i punti di forza del profilo maggiormente spendibili. Una volta individuato il Soggetto Ospitante e stipulata la Convenzione, si definisce il PFI nel rispetto della normativa sui tirocini, nonché ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.M. 115 del 9 luglio 2024. Attività in carico ad operatori del Soggetto Promotore
- **A4 Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali (36 ore, durante e dopo la conclusione del tirocinio):** Ricerca di ulteriori opportunità di lavoro/formazione e promozione del profilo professionale del Destinatario presso il sistema datoriale. In questa fase viene restituita l'Attestazione finale delle attività svolte e supportato l'aggiornamento del curriculum. Almeno due ore dovranno essere dedicate al rilascio del "Documento di trasparenza di valore di parte prima delle competenze maturate durante il tirocinio", in applicazione di quanto previsto dagli artt. 4, 8 e 9 del D.M. 115 del 9 luglio 2024. Attività in carico ad operatori del Soggetto Promotore;
- **A5:**
 - **Tirocinio extracurricolare (6 mesi):** inserimento del Destinatario in un percorso formativo on the job;
 - **Tutoraggio didattico-organizzativo:** attività in capo al Soggetto Promotore volta a garantire il corretto svolgimento dell'esperienza, attraverso il monitoraggio del percorso formativo e la verifica della coerenza con quanto indicato nel PFI;
 - **Tutoraggio aziendale:** attività in capo al Soggetto Ospitante il cui obiettivo è agevolare l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo, garantendo la supervisione di tutte le attività previste nel PFI.

Il valore dei servizi/misure è così definito:

Servizi/Misure	DOTE INDIVIDUALE				
	Valore unitario (€)	Unità di misura	Valore obiettivo	TOTALE	Fondo
SOGGETTO PROMOTORE					
A1 Accoglienza	-	-	-	--	
A2 Presa in carico	38,25	Ore (a processo, propedeutiche all'avvio del tirocinio e obbligatorie)	4	153,00	FAMI
A3 Orientamento specialistico	39,94	Ore (a processo, propedeutiche all'avvio del tirocinio e obbligatorie)	16	639,04	FAMI
A4 Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali	39,94	Ore (a processo, effettivamente erogate)	36 (di cui 28 durante il tirocinio e 8 a tirocinio completato, di cui almeno 2 dedicate al rilascio del Documento di trasparenza di valore di parte prima)	1.437,84	FAMI
A5 Tirocinio - Servizi di tutoraggio didattico/organizzativo del Soggetto Promotore	537,50	Numero (a risultato, ovvero solo in presenza di attestazione finale di tirocinio)	1	537,50	FSE+
Totale servizi/misure Soggetto Promotore				2.767,38	FAMI/FSE+

SOGETTO OSPITANTE					
A5 Tirocinio - Servizi di tutoraggio aziendale del Soggetto Ospitante	39,94	Ore (a processo, effettivamente erogate)	16	639,04	FSE+
TIROCINANTE					
A5 Indennità di frequenza al tirocinio	562,50	Mesi	6	3.375,00	FSE+
TOTALE DOTE INDIVIDUALE				6.781,42	FAMI/FSE+

Per la determinazione del valore della dote individuale si rimanda al successivo paragrafo 5.1.

L'importo totale della dote individuale corrisponde ad un percorso per il quale sono stati riconosciuti al Destinatario le indennità di frequenza per i 6 mesi di tirocinio e, a titolo di compensazione, al Soggetto Promotore e all'Ospitante tutti i contributi previsti per i servizi/misure di orientamento e tutoraggio.

Il "Valore obiettivo" rappresenta il limite massimo della durata dei servizi/misure ai fini del riconoscimento della dote individuale, fermo restando che i Soggetti Promotori o Ospitanti potranno prevedere una maggiore durata degli stessi, senza che venga riconosciuto alcun contributo economico ulteriore da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva la facoltà di ampliare la dote individuale con servizi e misure aggiuntive a sostegno della partecipazione del destinatario, di cui verrà data apposita comunicazione.

Nell'ambito del presente Avviso, ciascun Soggetto Promotore potrà attivare fino ad un massimo di 50 percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo, per l'intera durata del Progetto. Non saranno autorizzati e pertanto ammessi a contributo, ulteriori percorsi al di fuori del massimale consentito.

Gli importi relativi ai contributi destinati ai Soggetti Promotori non sono qualificabili come aiuti di stato, mentre gli importi riconosciuti ai Soggetti Ospitanti sono assoggettati al regime *de minimis*. Detti importi sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.

Nel rispetto del principio del *de minimis*, ciascun Soggetto Ospitante potrà presentare domanda di contributo, per il tramite del Soggetto Promotore, per importi tali da non oltrepassare la soglia comunitaria di contributi percepiti nel triennio di riferimento.

Per le specifiche condizioni di ammissibilità e per le modalità di riconoscimento dei contributi, si rinvia ai successivi artt. 14 e 15 dell'Avviso.

5.1. Criteri applicativi opzione di semplificazione

Per la determinazione del valore della dote individuale l'intervento fa ricorso alle unità di costo standard, relative ai servizi ricompresi nella dote individuale, adottate dal Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro" e ai successivi adeguamenti riportati nella Delibera ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023 (Allegati A e B), ai sensi dell'art. 53 par.3 lett. d) del Reg. UE 1060/2021, che prevede la possibilità di stabilire i costi unitari conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni. In proposito, si richiama inoltre quanto indicato nella "Nota metodologica sull'applicazione delle unità di costo standard" predisposta dall'Organismo intermedio del PN FAMI e del PN Inclusione e lotta alla povertà.

In base al criterio prescelto, per calcolare il valore della dote per ciascun Destinatario, si è provveduto ad individuare i parametri essenziali per l'implementazione dell'opzione di semplificazione, che di seguito si elencano:

- A2 Presa in carico del Destinatario: € 38,25 per 4 ore (tot. € 153,00);
- A3 Orientamento specialistico: € 39,94 per 16 ore (tot. € 639,04);

- A4 Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali: € 39,94 per 36 ore (tot. € 1.437,84);
- A5 Servizi di tutoraggio didattico-organizzativo da parte del Soggetto Promotore: € 537,50 a risultato (ovvero al rilascio dell'Attestazione finale delle attività svolte durante il tirocinio);
- A5 Servizi di tutoraggio aziendale da parte del Soggetto Ospitante il tirocinio: € 39,94 per 16 ore (tot. €639,04).

Per le specifiche condizioni di ammissibilità e per le modalità di riconoscimento dei contributi, si rinvia ai successivi artt. 14 e 15 dell'Avviso.

Art. 6 - Presentazione delle domande di partecipazione

Il soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 può presentare domanda **dal 7/01/2025 al 31/03/2028**, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo puoiplus@pec.sviluppolavoroitalia.it, indicando nell'oggetto "Avviso PUOI PLUS".

I termini sono perentori. Faranno fede la data e l'ora indicate nel messaggio dal gestore del servizio di Posta Elettronica Certificata. Non saranno in alcun caso prese in considerazione domande pervenute al di fuori dei termini indicati.

È fatto obbligo al proponente di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata per l'invio della domanda, che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione ufficiale inerente all'Avviso.

Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato, a pena di esclusione, l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione all'Avviso – unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante e di certificato camerale in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Art. 7 - Esame delle domande di partecipazione e pubblicazione elenchi degli idonei, non idonei e idonei con riserva

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. verificherà, secondo l'ordine di arrivo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle domande:

- il possesso in capo al proponente dei requisiti disciplinati dall'art. 2;
- la completezza e correttezza della domanda secondo quanto indicato al precedente art. 6. In caso di incompletezza della domanda, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. provvederà all'applicazione del soccorso istruttorio;
- la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'Avviso, laddove non fosse possibile completare l'istruttoria circa il solo requisito della regolarità contributiva, il proponente sarà ammesso con riserva sino al buon esito di tale accertamento. L'idoneità alla partecipazione sarà perfezionata solo una volta acquisito il DURC regolare del proponente.

Effettuate le verifiche di cui sopra l'elenco dei soggetti idonei, non idonei e idonei con riserva sarà pubblicato il giorno **21/01/2025** e sarà aggiornato con cadenza quindicinale.

L'elenco dei soggetti idonei, non idonei e idonei con riserva, sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sviluppolavoroitalia.it, sezione Opportunità.

La pubblicazione ha valore di notifica per tutti i soggetti richiedenti. È onere dei Soggetti Promotori consultare periodicamente il sito istituzionale di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per acquisire le comunicazioni di progetto.

L'inclusione negli elenchi degli idonei non conferisce alcun diritto al Soggetto Promotore rispetto all'effettiva erogazione dei contributi di cui all'art. 15.

A seguito della pubblicazione degli elenchi, i soggetti idonei dovranno attivare le credenziali per l'accesso al sistema informativo dedicato alla gestione dell'Avviso. A tale scopo, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. invierà un file in formato XLS da restituirsi al più tardi con la prima richiesta di nulla osta di cui all'art. 9. Ogni Soggetto Promotore potrà accreditare all'accesso al sistema al massimo 5 operatori.

Il termine di validità degli elenchi è fissato alla data di conclusione del Progetto PUOI PLUS, **24/11/2029**, salvo eventuali proroghe.

Art. 8 - Avvio delle attività

A seguito della pubblicazione nell'elenco dei soggetti idonei, prima di avviare le attività previste dalle misure/servizi A2 e A3, il Soggetto Promotore ammesso a partecipare dovrà inviare via PEC, all'indirizzo puoipius@pec.sviluppolavoroitalia.it, il nominativo e il codice fiscale del potenziale Destinatario, al fine di consentire a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di verificare che lo stesso non abbia già partecipato alle attività del progetto o sia già stato preso in carico da altro Soggetto Promotore. L'esito della verifica sarà comunicato, via PEC, da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. L'esito positivo della verifica non costituisce diritto alla prenotazione di una dote individuale, la quale sarà attivata solo a seguito del rilascio del nulla osta di cui al successivo art. 10.

Successivamente, il Soggetto Promotore dovrà far vidimare i registri delle attività formative e non formative da un Pubblico Ufficiale abilitato a tale adempimento (Cpl, ITL, Prefettura, Comune, Notaio, etc.). La data di vidimazione dei registri deve essere successiva alla data di idoneità contenuta nell'elenco e precedere o al massimo coincidere con la data di avvio delle attività legate ai servizi/misure A2 e A3.

Per le modalità di compilazione e tenuta dei registri si rinvia alle Note sulla compilazione del Registro presenti negli Allegati 3 e 4 e alle "Modalità Operative".

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione della richiesta di nulla osta all'avvio del tirocinio

Per il rilascio dei nulla osta all'avvio del tirocinio l'Avviso opera a sportello. I Soggetti Promotori potranno presentare richiesta di nulla osta solo dopo l'espletamento delle 20 ore previste dai servizi/misure A2 e A3 ed esclusivamente **dal giorno 1 al giorno 15 di ciascun mese**, pena l'inammissibilità, all'interno delle seguenti finestre:

Finestra	Periodo presentazione domande di nulla osta	Avvio ultimo tirocinio	Termine ultimo tirocinio	Numero doti individuali
I	Febbraio -novembre 2025	01/12/2025	30/06/2026	1.700
II	Gennaio - novembre 2026	01/12/2026	30/06/2027	1.800
III	Gennaio - novembre 2027	01/12/2027	30/06/2028	1.800
IV	Gennaio - giugno 2028	01/07/2028	28/02/2029	900

e con le modalità di seguito definite:

- per ciascun Destinatario dovrà essere inviata una PEC avente ad oggetto "richiesta nulla osta_COGNOME_NOME DESTINATARIO", all'indirizzo puoipius@pec.sviluppolavoroitalia.it;
- ciascuna PEC dovrà essere corredata dai documenti previsti al punto 2 delle *Modalità Operative* allegate all'Avviso e parte integrante dello stesso, cui si rinvia;
- i tirocini devono partire obbligatoriamente il giorno 1 del mese.

Non saranno ammesse richieste di nulla osta presentate con modalità e in tempi diversi da quelli descritti in questo articolo.

Non verranno rilasciati nulla osta per percorsi che prevedono l'attivazione di tirocini di durata superiore o inferiore ai sei mesi, fatte salve le sospensioni programmate e previste dalle normative di riferimento.

Fermo restando il limite di 50 percorsi di cui all'art.5 dell'Avviso, laddove nel corso del progetto si verificano economie di spesa, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori richieste di nulla osta. Altresì, resta salva la possibilità per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di modificare il numero delle doti previste per ogni finestra. L'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie previste per le doti sarà comunicato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. sul proprio sito istituzionale.

Art. 10 - Rilascio del nulla osta

La documentazione di cui al precedente art. 9 sarà sottoposta a verifica da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Nel caso in cui il destinatario sia un Giovane Migrante, la Società, avvalendosi del Sistema Informativo Minori (SIM) della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verificherà altresì che lo stesso abbia fatto ingresso in Italia come Minore Straniero Non Accompagnato. Laddove il GM non risulti censito nel SIM, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. chiederà al Soggetto Promotore di integrare la documentazione con l'attestazione di presa in carico del Comune o della Prefettura,

regolarmente firmata e protocollata dal servizio/ufficio competente (Allegato 6).

Gli esiti delle verifiche, comunicati a mezzo PEC, saranno i seguenti:

- *rilascio del nulla osta* per l'attivazione delle ulteriori attività previste dal percorso di inserimento socio-lavorativo, laddove la documentazione sia conforme alle previsioni di cui al precedente articolo e siano state erogate e certificate tutte le 20 ore previste dalle misure/servizi A2 e A3;
- *sospensione del rilascio del nulla osta* nel caso di incompletezza di natura formale e non sostanziale di una domanda regolarmente presentata, al fine di permettere il tempestivo completamento dell'istruttoria ed evitare l'aggravamento del procedimento amministrativo. In tale fattispecie saranno richieste le necessarie integrazioni;
- *diniego del nulla osta* laddove i requisiti previsti dall'Avviso per il Soggetto Ospitante e/o il Destinatario non siano presenti e/o le attività realizzate non siano conformi alle previsioni dell'Avviso;
- *domanda irricevibile* laddove la richiesta non contenga tutti gli allegati o la documentazione non riporti tutte le informazioni necessarie per la registrazione nei sistemi di gestione (ad es. IBAN). In tal caso, il Soggetto Promotore dovrà ripresentare la domanda.

Ottenuto il nulla osta, al fine di consentire la gestione amministrativa ed il monitoraggio dei percorsi autorizzati, i Soggetti Promotori dovranno obbligatoriamente utilizzare la piattaforma informatica dedicata raggiungibile all'indirizzo puoipius.sviluppolavoroitalia.it, secondo quanto prescritto dalle modalità operative cui si rinvia.

Art. 11 - Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità

In occasione dell'apertura di ogni finestra che mette a disposizioni le doti individuali, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 2 e della regolarità contributiva in capo a tutti i Soggetti Promotori, pubblicando l'elenco aggiornato dei soggetti idonei, non idonei e idonei con riserva. Il Soggetto Promotore riconosciuto non idoneo non potrà avviare nuovi percorsi di inserimento socio lavorativo. Resta salva la facoltà di presentare una nuova domanda di partecipazione nei termini e modalità di cui all'art. 6. Per i percorsi per i quali si è già ottenuto il nulla osta all'avvio del tirocinio e in corso di completamento, non sarà riconosciuto il contributo al soggetto promotore.

Art. 12 - Obblighi del Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore è tenuto ai seguenti adempimenti:

- stipulare la Convenzione con il Soggetto Ospitante;
- predisporre il PFI con il Soggetto Ospitante e il tirocinante con le indicazioni previste dalla normativa vigente;
- provvedere alla stesura del Dossier individuale del tirocinante;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'Attestazione finale in cui, sulla base della valutazione del Soggetto Ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite;
- rilasciare al destinatario il Documento di trasparenza di valore di parte prima, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 115 del 9 luglio 2024;
- inviare tempestivamente copia integrale del modello UNILAV di avvio del tirocinio generato dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricevuta dal Soggetto Ospitante, all'indirizzo puoipius@sviluppolavoroitalia.it; inviare altresì tempestivamente copia integrale delle ulteriori comunicazioni obbligatorie (ad es. proroga o cessazione), laddove previste dalla normativa;
- garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, rientranti nel PFI e di orientamento. La Convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore;

- individuare un tutor del Soggetto Promotore per il tirocinante garantendo così il tutoraggio didattico-organizzativo;
- vigilare sulla corretta tenuta dei registri, garantendo la compilazione e conservazione dell'unica copia originale vidimata;
- segnalare al Soggetto Ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità operative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- comunicare a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. qualsivoglia variazione sia intervenuta nel percorso previsto dall'Avviso.

Inoltre, il Soggetto Promotore è tenuto a rispettare quanto di seguito elencato:

- osservare le normative in materia di fondi comunitari, nazionali e regionali e accettare il controllo di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e di ogni altra autorità competente anche a mezzo di esibizione di documentazione originale;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento, ovvero il CCAL per i propri dipendenti;
- applicare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa fiscale;
- adottare, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente al progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa *in itinere* ed *ex-post*;
- predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le verifiche ispettive, agevolando i controlli di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e dei soggetti a ciò preposti;
- garantire che destinatari e Soggetti Ospitanti siano informati del presente Avviso e dei contributi previsti in loro favore;
- acquisire l'autorizzazione al trattamento dei dati dei destinatari e dei Soggetti Ospitanti;
- acquisire la documentazione attestante la regolarità della permanenza dei tirocinanti nel territorio italiano, nonché la regolarità della documentazione attestante lo stato di inoccupazione/disoccupazione;
- registrare e inserire i dati di propria competenza in relazione ai percorsi di politica attiva da attivare nella piattaforma informatica dedicata, utilizzando le credenziali di accesso appositamente rilasciate;
- utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- produrre la documentazione relativa al tirocinio in linea con le disposizioni regionali e nazionali di riferimento, ivi compreso il registro delle presenze del tirocinante per l'erogazione dell'indennità di tirocinio. Il registro dovrà essere vidimato da un pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ITL, Prefettura, Comune, Notaio etc.), precedentemente all'avvio delle attività;
- caricare sul sistema informativo messo a disposizione da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di conclusione dell'ultimo percorso integrato di inserimento socio-lavorativo tutta la documentazione utile alle verifiche propedeutiche di rendicontazione e, successivamente, presentare la richiesta formale di contributo. Inoltre, resta a carico del Soggetto Promotore trasmettere a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. anche la richiesta di contributo del Soggetto Ospitante corredata della documentazione attestante il regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento;
- fornire a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. dati ed informazioni relative ai percorsi avviati nelle modalità e nei tempi indicati nel presente Avviso;
- adempiere ad ogni ulteriore obbligo previsto dal presente Avviso e dalle normative, comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Il Soggetto Promotore è, inoltre, tenuto a verificare che il Soggetto Ospitante:

- possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nel rispetto dei limiti, dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale "Linee Guida Tirocini, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017", nonché regionale di riferimento e dal presente Avviso, pena la non ammissibilità del tirocinio;
- sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
- applichi nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori;
- sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Promotore, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatti salvi i contributi riconosciuti ammissibili.

Art. 13 - Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante è tenuto ai seguenti adempimenti:

- stipulare la Convenzione con il Soggetto Promotore;
- predisporre il PFI con il Soggetto Promotore e il tirocinante;
- assicurare la realizzazione del tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;
- collaborare con il Soggetto Promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- comunicare in forma scritta al Soggetto Promotore tutte le eventuali variazioni inerenti al PFI: es. cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio nei limiti delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nelle leggi regionali di riferimento in vigore;
- comunicare al Soggetto Promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante in collaborazione con il Soggetto Promotore ai fini del rilascio, da parte del Soggetto Promotore, dell'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze eventualmente acquisite;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di propria competenza nei tempi previsti dalla legge (avvio, proroga e/o cessazione anticipata del tirocinio) inviandone copia al Soggetto Promotore;
- provvedere all'erogazione del modulo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i destinatari del presente Avviso. Il PFI dovrà prevedere la realizzazione di una specifica e adeguata unità formativa, da svolgersi entro il secondo mese dall'avvio del tirocinio, finalizzata all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
- garantire la corretta compilazione e tenuta dell'unica copia originale dei registri vidimati;
- individuare e nominare il tutor aziendale;
- presentare la richiesta di liquidazione del contributo, in termini utili a consentire il rispetto dei termini di invio del Soggetto Promotore a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Inoltre, il Soggetto Ospitante è tenuto a rispettare quanto di seguito elencato:

- osservare le normative in materia di fondi comunitari, nazionali e regionali e accettare il controllo di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e di ogni altra autorità competente anche a mezzo di esibizione di documentazione originale;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa fiscale;
- ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento;

- adottare, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente al progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa *in itinere* ed *ex-post*;
- utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le verifiche ispettive;
- adempiere ad ogni ulteriore obbligo previsto dal presente Avviso e dalle normative, comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Ospitante, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatti salvi i contributi riconosciuti ammissibili.

Art. 14 - Condizioni per il riconoscimento del contributo

A pena di inammissibilità al contributo, per ciascun percorso dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1. Permanenza della regolarità contributiva all'atto della concessione del contributo accertata mediante richiesta del DURC da parte dell'Amministrazione procedente; in caso di DURC irregolare, il Soggetto non sarà ammesso a contributo;
2. Le attività per cui si richiede il finanziamento non devono essere oggetto di altri finanziamenti/contributi pubblici;
3. Le attività previste devono essere erogate in presenza salvo diverse disposizioni regionali in materia e nel caso dell'Area A5 solo se compatibili con le attività previste nel PFI;
4. Le attività realizzate in presenza devono essere debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati da un Pubblico Ufficiale abilitato a tale adempimento; per comprovare l'erogazione a distanza, dovrà essere utilizzata e fornita la documentazione prevista dalle modalità di tracciamento regolamentate dalle disposizioni delle Regioni;
5. Le attività non devono in alcun modo essere svolte in contemporanea, ossia in sovrapposizione tra le stesse, e devono essere realizzate in modalità uno a uno (un operatore/un destinatario); non saranno ammesse a contributo le attività erogate alla presenza di più di un Destinatario;
6. Le ore giornaliere del percorso di intervento personalizzato del Destinatario, ivi comprese le ore di tirocinio, non potranno superare complessivamente le 8 ore;
7. Gli operatori possono svolgere attività per un massimo di 8 ore giornaliere;
8. Le attività relative a servizi/misure A2, A3, A4 e A5 (tutoraggio aziendale) devono essere erogate secondo unità minime di 1 ora (60 minuti); non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima;
9. Delle 36 ore di attività del servizio/misura A4, 28 devono essere realizzate durante lo svolgimento del tirocinio e fuori dall'orario dello stesso, le ulteriori 8 entro i 15 gg successivi alla conclusione del tirocinio;
10. Le ore settimanali di tirocinio non possono essere inferiori a 20 ore né superiori a 30. Inoltre, non si possono superare le 6 ore giornaliere;
11. Nel PFI deve essere presente l'articolazione oraria settimanale delle attività;
12. Il PFI deve prevedere una sezione in cui siano descritte le competenze in uscita dal percorso di tirocinio, con l'indicazione del profilo professionale riconducibile a quelli presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (D.M. 115/2024). Qualora lo schema di PFI non preveda una sezione dedicata, è necessario predisporre un addendum allo stesso, come indicato nelle *Modalità Operative*;
13. Il PFI deve prevedere la realizzazione di una specifica e adeguata unità formativa da svolgersi durante il periodo di tirocinio ai sensi della normativa vigente, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione di competenze relative alla salute e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese, da svolgere entro e non oltre il secondo mese di tirocinio, pena il mancato riconoscimento del contributo relativo al servizio/misura A5 al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;

14. Non sono ammissibili eventuali costi sostenuti per la partecipazione dei destinatari ad attività di formazione professionale;
15. Non potranno essere attivati percorsi in favore di Destinatari che siano legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante.

In ogni caso, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. potrà svolgere verifiche e controlli sulle condizioni di ammissibilità in qualunque momento e fase della realizzazione delle attività.

Art. 15 - Pagamento delle indennità di frequenza e dei contributi

Come riportato sub art. 1 “Risorse finanziarie”, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. gestisce ed eroga i contributi per conto del Ministero del Lavoro. Pertanto, i pagamenti saranno effettuati in ragione del trasferimento delle risorse in favore della Società e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di progetto.

In ragione del preminente interesse pubblico alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie a ciò stanziate, l'erogazione dei contributi avverrà secondo quanto dettagliato nel presente articolo.

Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, sotto la loro responsabilità e manlevando Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. da ogni e qualsiasi danno procurato a terzi in ragione delle loro omissioni, dovranno adempiere alle modalità di richiesta dei pagamenti previste nell'Avviso.

Di seguito si riportano le modalità di richiesta dei pagamenti.

15 a) Indennità di frequenza per i Destinatari

A fronte di un tirocinio della durata di sei mesi, ai Destinatari sarà erogata un'indennità dell'ammontare di € 562,50/mese, per un massimo di € 3.375,00 (tremilatrecentosettantacinque/00) al lordo delle eventuali ritenute di legge.

L'indennità di tirocinio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo, anche in caso di interruzione nel corso del primo mese. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima mensile, fatto salvo il proseguimento delle attività, nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

In caso di cessazione anticipata del tirocinio per lo stesso destinatario non potrà essere riattivato alcun percorso, anche presso altri Soggetti Promotori. Nel solo caso di cessazione anticipata senza che sia stata pagata alcuna indennità mensile è consentita la sostituzione del Soggetto Ospitante, purché a favore del Soggetto Promotore non sia stato erogato alcun contributo relativamente allo stesso Destinatario.

Per permettere a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di corrispondere al destinatario l'indennità di frequenza prevista, il Soggetto Promotore deve produrre, sulla piattaforma informatica dedicata, la documentazione richiesta nelle *Modalità Operative*.

La documentazione prevista dovrà essere prodotta dal Soggetto Promotore mensilmente, entro i 5 giorni successivi alla data di chiusura della mensilità del tirocinio cui la richiesta di pagamento si riferisce.

Il Destinatario sarà pagato esclusivamente tramite bonifico su c/c, bancario o postale, carta prepagata con IBAN italiano con il destinatario stesso come unico intestatario.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. non erogherà un'indennità di frequenza di valore superiore a quanto previsto dall'Avviso; qualora la normativa regionale preveda un'indennità di frequenza superiore, la differenza sarà a carico del Soggetto Ospitante.

15 b) Contributo in favore del Soggetto Promotore

Per il Soggetto Promotore è previsto un contributo massimo pari a € 2.767,38 (duemilasettecentosessantasette/38), per un percorso all'interno del quale siano state erogate e certificate tutte le ore di orientamento previste e risultati completato il tirocinio di 6 mesi.

Si precisa che, fermo restando quanto previsto all'art. 14 e fatto salvo il rilascio del nulla osta:

- per il servizio/misura A1 non è previsto alcun contributo;
- per i servizi/misure A2 e A3 il contributo sarà riconosciuto a fronte del rilascio del nulla osta all'avvio del tirocinio;
- per il servizio/misura A4 il contributo sarà riconosciuto in base alle ore di attività effettivamente erogate e certificate solo se il tirocinio è stato effettivamente attivato ed è stata pagata almeno una indennità mensile. In caso di interruzione del tirocinio il contributo sarà riconosciuto per le ore di attività svolte fino alla data di cessazione indicata nell'UNILAV; in mancanza dell'UNILAV di cessazione, saranno riconosciute le ore svolte fino alla data ultima di presenza del Destinatario certificata nel registro delle attività formative. Per i tirocini completati, le due ore previste dopo la fine del tirocinio per il rilascio del Documento di trasparenza di valore di parte prima saranno riconosciute solo in presenza delle ore nel Registro e dell'invio del Documento stesso;
- per il servizio/misura A5 il contributo sarà riconosciuto per ciascun tirocinio per il quale sia stata rilasciata al Destinatario l'attestazione finale delle attività svolte.

L'erogazione del contributo al Soggetto Promotore avverrà secondo le seguenti modalità e rispettando le tempistiche della tabella seguente:

- dal termine dell'ultimo tirocinio attivato in ciascuna Finestra il Soggetto Promotore avrà 30 giorni per completare il caricamento sul sistema informativo messo a disposizione da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della documentazione relativa ai percorsi gestiti, per sé e per i Soggetti Ospitanti coinvolti, così come previsto nel documento *Modalità Operative*. Una volta ricevuti tutti i documenti e previa verifica dell'avvenuto pagamento di tutte le indennità mensili di frequenza, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. provvederà alle verifiche di coerenza e completezza della documentazione comunicandone gli esiti al Soggetto Promotore; relativamente al tutoraggio del Soggetto Ospitante la comunicazione avverrà attraverso la sezione "Dati pagamenti/Gestione Pagamenti tutoraggio" del sistema informativo;
- successivamente alle verifiche dello Staff di progetto sulla documentazione prodotta, il Soggetto Promotore dovrà inviare la domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, digitalizzata mediante scansione, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante e al certificato camerale in corso di validità al momento della presentazione della domanda, all'indirizzo di posta elettronica certificata puoipius@pec.sviluppolavoroitalia.it. La domanda dovrà essere compilata utilizzando il format generato dal sistema informativo. Nello stesso invio dovranno essere allegate anche le domande di contributo, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante e al certificato camerale in corso di validità al momento di presentazione della domanda, di tutti i Soggetti Ospitanti, che il Soggetto Promotore avrà avuto cura di scaricare dal sistema e inviare agli stessi per la sottoscrizione.

Finestra	Periodo presentazione domande di nulla osta	Termine caricamento documentazione in piattaforma	Termine invio domanda di contributo
I	Febbraio -novembre 2025	31/07/2026	30/11/2026
II	Gennaio - novembre 2026	31/07/2027	30/11/2027
III	Gennaio - novembre 2027	31/07/2028	30/11/2028
IV	Gennaio - giugno 2028	31/03/2029	30/06/2029

15 c) Contributo in favore del Soggetto Ospitante

Per il Soggetto Ospitante è previsto un contributo massimo per le attività di tutoraggio aziendale di € 639,04 (seicentotrentanove/04) corrispondente a 16 ore di attività relative al servizio/misura A5, fermo restando quanto previsto all'art. 14 relativamente alle modalità di erogazione del tutoraggio, in base alle ore di attività effettivamente erogate e certificate, esclusivamente se il tirocinio è stato effettivamente

attivato ed è stata pagata almeno una indennità mensile di tirocinio.

A seguito della ricezione della domanda di contributo, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. provvederà alla verifica amministrativa. In tale fase Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. potrà richiedere al Soggetto Promotore, anche per il Soggetto Ospitante, integrazioni documentali o supplementi di istruttoria che dovranno essere presentati entro il termine perentorio di 7 giorni solari; il mancato rispetto del termine e delle modalità previste dagli artt. 15 b) e 15 c) per la richiesta del contributo o della documentazione integrativa, comporterà l'impossibilità per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di corrispondere quanto richiesto.

Nel caso in cui i contributi richiesti dal Soggetto Promotore o dal Soggetto Ospitante nell'ambito dell'Avviso (tutte le finestre) superino i 5.000 €, alla domanda di contributo deve essere allegata l'autocertificazione antimafia (allegato 10).

L'erogazione del contributo per i soggetti richiedenti (Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante) è subordinata al buon esito delle verifiche previste dalla legge in materia di regolarità contributiva (DURC). L'irregolarità del DURC comporta la non ammissione al contributo che sarà comunicata al soggetto interessato tramite Posta Elettronica Certificata o, in mancanza, tramite posta elettronica ordinaria.

Nella fase di liquidazione del contributo al Soggetto Ospitante, la Società procederà ad interrogare il registro nazionale Aiuti di Stato per verificare il rispetto del principio del *de minimis*.

A completamento dell'esito positivo delle verifiche e compatibilmente con le provviste finanziarie di progetto, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo direttamente nei confronti del Soggetto Ospitante e/o del Soggetto Promotore entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione dei Provvedimenti di concessione. Qualora all'atto dell'effettivo pagamento il DURC risulti non regolare, si procederà ai sensi di legge.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Rosa Rotundo.

Art. 17 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante o connessa all'Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 - Servizio di assistenza e informazioni

I soggetti interessati potranno, per richiedere informazioni sull'Avviso e inerenti alla gestione dei percorsi e/o nel caso di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma informatica dedicata, inviare quesiti esclusivamente all'indirizzo e-mail puoipius@sviluppolavoroitalia.it.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

È fatto obbligo ai Soggetti Promotori e Ospitanti di ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., volti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio alle linee guida definite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

Art. 20 - Tenuta della Documentazione

I Soggetti Promotori sono tenuti:

- all'istituzione di un fascicolo contenente la documentazione amministrativa;
- alla sua conservazione per un periodo di 10 anni o per il termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- a rendersi disponibili a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni da parte della Società e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti, fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa nazionale.

Art. 21 - Condizioni di tutela della privacy

In forza degli accordi sottoscritti tra Sviluppo Lavoro Italia e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche d'Integrazione, Titolare del trattamento dei dati necessari all'attuazione del Progetto PUOI Plus è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60, contattabile all'indirizzo info@sviluppolavoroitalia.it.

I Soggetti Promotori restano Titolari autonomi del trattamento di raccolta e trasmissione dei dati dei tirocinanti e degli aspiranti tali. Conseguentemente, è loro onere assolvere agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di privacy nei confronti degli interessati, con la particolare attenzione allo status degli stessi. I Promotori dovranno, quindi, fornire agli interessati ogni informazione in merito al trattamento dei dati e comunicare a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. solo i dati dei soggetti che avranno fornito espresso e informato consenso, anche tramite i soggetti che esercitano la loro rappresentanza legale.

Il trattamento dei dati richiesti per l'adesione all'Avviso è finalizzato alla gestione dei percorsi di inclusione lavorativa, nonché al riconoscimento delle indennità e dei contributi previsti dal Progetto.

La base giuridica del trattamento è costituita dal Decreto dell'Organismo Intermedio prot. n. 1 del 26/01/2024 e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico costituito dall'inclusione socio lavorativa dei destinatari dell'azione.

I dati saranno trattati da personale di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. autorizzato al trattamento e potranno essere comunicati: (i) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività; (ii) a terzi che presentino richiesta di accesso agli atti e ai documenti della procedura, ove a ciò legittimati e previo dispiegamento delle garanzie procedurali a tutela dei controinteressati, ove previste dalla normativa applicabile.

Il trattamento dei dati avverrà principalmente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione degli utenti gestita attraverso server ubicati all'interno della Comunità Europea, a cui accede personale autorizzato della Società e degli eventuali responsabili che operano sui sistemi in qualità di outsourcer.

In ragione delle regole dei fondi di finanziamento, i dati saranno conservati oltre la data di chiusura del progetto e sino alla conclusione di tutte le operazioni di verifica amministrativa e contabile da parte degli ispettori ministeriali e comunitari.

Gli interessati possono rivolgersi al DPO della Società (dpo@sviluppolavoroitalia.it) per esercitare il diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano, ovvero di manifestare opposizione al trattamento medesimo, con l'avvertimento che ciò potrebbe comportare l'impossibilità per Sviluppo Lavoro Italia di erogare i contributi e le indennità previsti dall'Avviso. In caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy ove ritengano che siano state commesse infrazioni al Codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ovvero al Reg. UE n. 679/2016.

Mediante l'invio della domanda di partecipazione, il Soggetto promotore dichiara di aver compreso integralmente il contenuto della presente informativa e presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali trasmessi e si impegna a rendere disponibile l'informativa medesima a tutte le persone fisiche ad esso riconducibili, i cui dati personali siano stati trasmessi a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Art. 22 - Pubblicità

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. informa che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il Soggetto ammesso di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzati in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato attraverso i PN FAMI e PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 e che le risorse sono state assegnate a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. in forza delle Convenzioni sottoscritte in data 8 ottobre 2024 tra la Società e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal fine il

Soggetto ammesso dovrà impiegare i loghi ufficiali del/i Ministero/i e dei fondi di finanziamento – PN FAMI e PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 - e conformarsi alle disposizioni delle Autorità di Gestione in materia di informazione e pubblicità.

Il Soggetto Promotore è tenuto, inoltre, ad assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati.

Art. 23 - Controlli e sanzioni

Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. realizzerà controlli “*in itinere*”, anche senza preavviso.

I partecipanti dovranno consentire gli opportuni controlli di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. sulla documentazione presentata in tutte le fasi di realizzazione dell'Avviso. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l'integrazione documentale ai sensi della vigente normativa.

La mancata collaborazione alla fase di controllo comporta in automatico la decadenza dal beneficio.

Ugualmente possibile causa di decadenza dal diritto al contributo è la gestione delle attività in maniera non conforme alle previsioni dell'Avviso.

I registri delle attività sono documenti pubblici, la cui alterazione comporta le conseguenze di legge, oltre al decadimento dal diritto al contributo. Costituisce, altresì, ipotesi di alterazione la presenza di doppie copie dei registri originali vidimati.

Qualora durante le verifiche, si riscontri la possibile alterazione dei documenti ovvero la possibile mendacia delle dichiarazioni, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. sospenderà immediatamente l'erogazione del contributo e si riserverà la facoltà di denunciare il fatto alle competenti Autorità.

I controlli potranno essere effettuati, oltre che da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., anche dalle Autorità del FAMI e FSE+ (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit) e dagli altri organi dello Stato italiano e dell'Unione Europea.

Art. 24 - Clausola di salvaguardia

L'Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. qualora ne ravvisi la necessità a proprio insindacabile giudizio e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni nei provvedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse ovvero di modalità di rendicontazione.

La pubblicazione delle modifiche sul sito di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. www.sviluppolavoroitalia.it costituisce a tutti gli effetti pubblicità legale.

Art. 25 - Riferimenti normativi

- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana in materia di diritto all'istruzione.
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione) e successive modifiche;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione) e successive modifiche;
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”;
- Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”;
- Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto

all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»;

- Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2023, n. 231 recante “Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
- Legge 17 ottobre 1967, n. 977 recante “tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dai D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262”.
- Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 recante “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”.
- Decreto Presidente Consiglio Ministri 27 dicembre 2023, n. 231, Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.
- Le vigenti disposizioni normative regionali, nazionali ed internazionali applicabili nel settore di riferimento dell'Avviso e in particolare quelle riguardanti la prima assistenza e accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati, e la loro protezione internazionale;
- Regolamento (Ue) 2024/1351 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013;
- Regolamento (Ue) 2024/1347 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (Ue) 2024/1348 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE;
- Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”;
- Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento;
- Regolamento (Ue) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- Regolamento (Ue) 2021/1057 Del Parlamento Europeo e del Consiglio Del 24 giugno 2021 che Istituisce Il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che Abroga Il Regolamento (Ue) n. 1296/2013;
- Programma Nazionale FAMI 2021/2027, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8754 final del 25.11.2022 ed il “Documento metodologico del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del Programma Nazionale del FAMI 2021-2027” che contiene l'elenco degli indicatori di output e di risultato del Programma Nazionale del FAMI;
- Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027 (PN) approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione n. 9029 finale del 1° dicembre 2022;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- Decreto Legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 “Attuazione della Direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”;
- Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- D.P.R. del 12 gennaio 2015, n. 21 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale” a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 34 del 23 dicembre 2015 “D. Lgs. n. 150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - prime indicazioni”;
- DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281);
- Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”;
- Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini”;
- Legge 99 del 9 agosto 2013- Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti di conversione del d.l. 76/2013;
- Circolare ministeriale n. 35/2013 – d.l. n. 76/2013 (conversione da Legge n. 99/2013) recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" – indicazioni operative per il personale ispettivo (le aziende multilocalizzate possono scegliere se applicare la disciplina regionale del luogo di svolgimento del tirocinio oppure quella della Regione presso cui si trova la sede legale);
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Legge 13 novembre 2023, n. 159, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 622, legge 3 febbraio 2006, n. 27, il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 articolo 1 e Circolare Ministeriale 30/23/2010, n. 101 in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”

- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Raccomandazione del Consiglio dell'UE su un Quadro di Qualità per i Tirocini del 10 marzo 2014;
- Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;
- Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione
- Regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023 (regolamento *de minimis*);
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2023, Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025;
- Decreto Ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024, Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si farà riferimento alle normative e regolamentazioni di Regioni e Province Autonome in materia di tirocini.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.
 Il Presidente e Amministratore Delegato
Avv. Paola Nicastro